



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 febbraio 2026 n.23

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30 e l'articolo 28, primo comma della Legge 25 novembre 1997 n.136;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 17 febbraio 2026;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRO E DISCIPLINA DEI VEICOLI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto delegato, adottato nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30 e 28, primo comma della Legge 25 novembre 1997 n.136, introduce norme tecniche volte a promuovere e sostenere le attività economiche mediante il coordinamento e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di commercio e circolazione dei veicoli, altresì, mediante l'istituzione di un apposito Registro dei Veicoli.
2. Le disposizioni del presente decreto delegato sono, altresì, dirette a semplificare e potenziare il sistema dei controlli e del monitoraggio, nonché a contrastare fenomeni distorsivi dell'economia nel settore di riferimento ai sensi del comma 1.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini del presente decreto delegato, per "veicoli" si intendono ciclomotori, motoveicoli, tricicli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici.

Art. 3

(Registro dei Veicoli degli operatori economici)

1. È istituito, in forma digitale, il Registro dei Veicoli degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei veicoli.
2. Il registro di cui al comma 1 è accessibile all'UO Ufficio Attività Economiche, all'UO Ufficio Tributario, all'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, all'UO Ufficio Registro e Conservatoria,

alle Forze dell'Ordine, all'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A., di seguito ASE-CC, e, limitatamente alla rispettiva sezione, all'operatore economico.

3. ASE-CC tiene il registro di cui al comma 1 ed effettua l'iscrizione dell'operatore economico nel medesimo, successivamente al rilascio della relativa autorizzazione ad operare, purché nell'attività risultino gli specifici codici ATECO relativi al settore del commercio dei veicoli.

4. Il funzionamento del registro di cui al comma 1 è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 4

(Dati contenuti nel Registro dei Veicoli degli operatori economici)

1. Al momento dell'apposizione del visto merci, effettuato secondo le modalità previste ai sensi del Decreto Delegato 21 marzo 2025 n.44, i dati relativi al veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro dei Veicoli di cui all'articolo 3, nell'apposita sezione dell'operatore economico.

2. L'operatore economico, nella propria sezione, indica obbligatoriamente i seguenti dati:

- a) marca e modello del veicolo;
- b) numero di telaio;
- c) luogo di deposito ad uso esclusivo, ovvero sede operativa dell'operatore economico, se non comunicata una sede diversa;
- d) la destinazione del veicolo ad uso vendita o ad uso dimostrativo o ad uso sostitutivo o quale bene strumentale;
- e) se veicolo usato, data di prima immatricolazione;
- f) se veicolo usato, numero dei chilometri al momento dell'importazione.

3. Successivamente alla presentazione all'UO Ufficio Tributario della fattura di importazione o di altro documento fiscalmente equivalente, indipendentemente dal formato utilizzato e dal Paese di emissione, i dati e le informazioni ulteriormente acquisiti sono automaticamente iscritti e aggiornati nel Registro dei Veicoli di cui all'articolo 3, ad integrazione di quelli già inseriti ai sensi del comma 2.

4. I dati di cui al comma 2 sono verificati dagli Uffici competenti.

Art. 5

(Immatricolazione del veicolo)

1. L'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, a seguito delle procedure di cui al Decreto Delegato 6 febbraio 2025 n.18, così come modificato dall'articolo 12, inserisce nel registro di cui all'articolo 3, nell'apposita sezione dell'operatore economico, il numero di targa assegnata, la data di immatricolazione ovvero la data di radiazione del veicolo.

2. I dati del Registro Immatricolazione Veicoli di cui alla Legge 25 novembre 1997 n.136 e successive modifiche, limitatamente agli operatori economici, sono automaticamente inseriti e aggiornati nel Registro dei Veicoli di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Obblighi degli operatori economici operanti nel settore dei veicoli)

1. L'operatore economico operante nel settore veicoli, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ad operare, deve presentare a favore dell'Ecc.ma Camera una fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito sammarinese, pari ad un importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), della durata di sei anni decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione ad operare.

2. La fideiussione deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. La garanzia deve in ogni caso rimanere valida ed efficace anche qualora, entro sei anni

dal rilascio dell'autorizzazione ad operare, l'impresa sia posta in liquidazione, cessi l'attività ovvero l'autorizzazione ad operare sia sospesa o revocata, e comunque per un periodo non inferiore al termine dell'accertamento fiscale previsto dalla normativa vigente.

4. La fideiussione mantiene, altresì, efficacia per la copertura di tutte le obbligazioni tributarie e patrimoniali sorte nel periodo di validità dell'autorizzazione ad operare, anche qualora l'accertamento, la contestazione o la richiesta di pagamento intervengano successivamente alla cessazione dell'attività o alla perdita dell'autorizzazione, entro i termini previsti dalla legge.

5. ASE-CC è tenuta a verificare se gli obblighi del presente articolo sono rispettati e, in caso di mancato rispetto, revoca l'autorizzazione ad operare.

Art. 7

(Spostamento del veicolo dal luogo di deposito)

1. L'operatore economico ha la facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), per un tempo non superiore a trenta giorni lavorativi, previa indicazione del nuovo provvisorio luogo di deposito e della relativa motivazione dello spostamento.

Art. 8

(Accertamenti e sanzioni)

1. Le Forze di Polizia accertano la presenza del veicolo nel luogo di deposito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

2. Qualora il veicolo non si trovi nel luogo di deposito, ma sia presente nel territorio della Repubblica di San Marino ed immediatamente verificabile, all'operatore economico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento/00).

3. Qualora il veicolo non si trovi nel luogo di deposito e sia ubicato fuori dal territorio della Repubblica di San Marino ovvero nel territorio della Repubblica ma non verificabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).

4. È recidivo chi, nei due anni precedenti, abbia commesso la medesima violazione amministrativa. In caso di recidiva, valutata la gravità dell'infrazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed, altresì, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ad operare da quindici giorni a sei mesi.

5. In caso di recidiva reiterata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 (diecimila/00) e la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione ad operare.

6. Nei casi di cui al comma 5, il Dirigente dell'UO Ufficio Tributario può richiedere alle Forze di Polizia la confisca amministrativa del veicolo ai sensi della normativa vigente.

7. Le sanzioni amministrative del presente articolo sono irrogate dalle Forze dell'Ordine e sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Art. 9

(Veicoli ad uso dimostrativo e sostitutivo)

1. Gli operatori economici operanti nel settore del commercio al dettaglio o all'ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare nel registro di cui all'articolo 3 i veicoli concessi in uso a terzi a titolo dimostrativo o sostitutivo.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere coperti da idonea polizza assicurativa ed essere conformi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale.

3. L'annotazione di cui al comma 1 è effettuata obbligatoriamente in via preventiva e, in ogni caso, prima dell'inizio della concessione in uso del veicolo.

Art. 10

(Modifica all'articolo 9 della Legge 25 novembre 1997 n.136)

1. Il quinto comma, dell'articolo 9 della Legge 25 novembre 1997 n.136 è così modificato:
“5. Nel caso di vendita di un veicolo usato l'operatore economico con sede in Repubblica può, presentando i documenti di proprietà in originale, rilasciare dichiarazione di vendita del veicolo stesso con le modalità previste dal quarto comma, senza che l'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti sia tenuto a verificare la continuità di trascrizioni e annotamenti eseguiti nei Registri di provenienza, a condizione che sul titolo compaia la firma di accettazione, autenticata dal notaio o apposta in presenza di un funzionario dall'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, del soggetto acquirente.”.

Art. 11

(Introduzione dell'articolo 12-bis alla Legge n.136/1997 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 12 della Legge n.136/1997 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 12-bis:

“Art. 12-bis

(Accertamenti e controlli)

1. Il Dirigente dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti è tenuto a fare controlli, qualora avvenga una vendita di veicoli ravvicinata ovvero inferiore a sei mesi, da persone giuridiche a persone fisiche, seguita da un'ulteriore vendita a persona giuridica o nel caso in cui, nel corso dell'anno solare, una persona fisica acquisti e venda più di sette veicoli.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Dirigente dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, può disporre la sospensione o la revoca dell'immatricolazione ai sensi dell'articolo 13.”.

Art. 12

(Modifica all'articolo 1 del Decreto Delegato n.18/2025)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1 del Decreto Delegato n.18/2025 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Nel caso in cui i veicoli usati siano acquistati fuori dal territorio sammarinese, anche a scopo di vendita, è obbligatoria l'iscrizione e la conseguente immatricolazione nel Registro Immatricolazione Veicoli dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Tale adempimento può avvenire:
a) secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, nel qual caso possono essere rilasciate solo targhe digitali;
b) mediante immatricolazione ordinaria ai sensi delle disposizioni vigenti.”.

Art. 13

(Modifica all'articolo 2 della Legge 25 novembre 1997 n.137 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 2 della Legge 25 novembre 1997 n.137 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Gli operatori economici operanti nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di veicoli, in luogo del registro numerato di cui al comma 1, devono annotare sul Registro dei Veicoli l'esportazione o l'importazione non definitiva. L'annotazione deve avvenire

preventivamente all'esportazione o contestualmente all'importazione o concessione in uso.”.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 4 della Legge n.137/1997)

1. L'articolo 4 della Legge n.137/1997 è così sostituito:

“Art. 4

(Importazione o esportazione dei beni a titolo definitivo)

1. Decorsi dodici mesi dall'emissione del documento di accompagnamento i beni non reintrodotti nei paesi di provenienza si considerano importati o esportati a titolo definitivo e si applicano le disposizioni previste dalla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, salvo autorizzazione di proroga della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio su motivata richiesta a cura dell'interessato.
2. Per gli operatori economici nel settore dei veicoli il periodo di riferimento per la temporanea esportazione o importazione dei veicoli è ridotto ad un mese, fatta salva l'autorizzazione di proroga da parte dell'UO Ufficio Tributario, a seguito di motivata richiesta a cura dell'interessato.”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 6 della Legge n.137/1997)

1. L'articolo 6 della Legge n.137/1997 è così sostituito:

“Art. 6

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).
2. La violazione di cui all'articolo 2, comma 1 *bis*, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00). In caso di recidiva si aggiunge, in ragione della gravità dell'infrazione, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ad operare per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
3. È recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In caso di recidiva reiterata si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione ad operare.
4. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono comminate dall'UO Ufficio Tributario e sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge n.68/1989 e successive modifiche.”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 5 della Legge 19 settembre 1973 n.31 e successive modifiche)

1. L'articolo 5 della Legge 19 settembre 1973 n.31 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 5

(Disposizioni fiscali)

1. Ogni autorizzazione rilasciata è soggetta al pagamento di una tassa annuale pari ad:
 - a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la categoria degli autoveicoli, intendendosi auto, autocarri, rimorchi e trattori;

- b) euro 100,00 (cento/00) per la categoria motoveicoli, intendendosi moto, motocarri e motocarrozzette;
- c) euro 50,00 (cinquanta/00) per la categoria ciclomotori.
- 2. Il prezzo di vendita delle targhe è stabilito dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera c) della Legge 7 agosto 2017 n.94.
- 3. I documenti necessari per la domanda di cui all'articolo 2 devono essere corredati delle marche da bollo previste dalle vigenti leggi.
- 4. Sulle autorizzazioni per la circolazione di prova rilasciata dall'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti è applicata l'imposta di bollo in modo virtuale.”.

Art. 17

(Modifica all'articolo 6 della Legge n.31/1973)

- 1. Il primo comma, dell'articolo 6 della Legge n.31/1973 è così modificato:
“1. I veicoli muniti dell'autorizzazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio della Repubblica in qualsiasi ora o giorno della settimana, purché siano impiegati a scopo di prova tecnica, di dimostrazione per la vendita o ad uso promozionale.”.

Art. 18

(Norme di coordinamento)

- 1. ASE-CC effettua l'iscrizione nel Registro dei Veicoli di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dall'avvio del medesimo, di tutti gli operatori economici della Repubblica di San Marino che nell'attività principale hanno gli specifici codici ATECO relativi al settore dei veicoli.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano esclusivamente agli operatori economici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

Art. 19

(Disposizioni finali)

- 1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto delegato, ad eccezione degli articoli 6 e 18, comma 2, decorre dal 1° aprile 2026.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 febbraio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi